

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo N. 4/2012 del 06/02/2012

DURC – NON AUTODICHIARABILITÀ ED OBBLIGHI DELLE STAZIONI APPALTANTI

A seguito delle modifiche introdotte nella disciplina DURC delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) si sono resi necessari chiarimenti in ordine a due importanti questioni relative al DURC:

LA PRIMA È QUELLA CHE RIGUARDA LA AUTOCERTIFICAZIONE.

Con una nota del 19 gennaio scorso il Ministero del Lavoro, intervenuto per chiarire alcuni punti della **Legge di Stabilità per il 2012**, in base alla quale le informazioni sulla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio e devono essere controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti.

Il meccanismo **dell'autocertificazione NON vale per il Durc**, Documento unico di regolarità contributiva.

Le autodichiarazioni non possono sostituire infatti le valutazioni effettuate da un organismo tecnico sulla regolarità contributiva.

Il Ministero ha chiarito che l'autocertificazione è possibile per stati, qualità personali e fatti in cui rientrano elementi oggettivi riferiti alla persona, che li conosce con certezza e che tali criteri non sono applicabili nel caso della certificazione relativa al versamento dei contributi, che non consiste solo nell'accertamento di aver effettuato il pagamento di una somma ma prevede una specifica attestazione dell'istituto previdenziale sulla correttezza della posizione contributiva di una azienda.

Il rilascio del Durc presuppone quindi una serie di valutazioni tecniche di natura contabile, derivanti dall'applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

L'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi pertanto immutata.

Nel controllo delle informazioni sulla regolarità, si legge nella nota ministeriale, la pubblica amministrazione può acquisire un Durc dal soggetto interessato, vagliando i contenuti con le stesse modalità previste per l'autocertificazione.

LA SECONDA RIGUARDA INVECE I DURC PER CONTRATTI PUBBLICI.

Anche a seguito delle precisazioni fornite dal ministero è intervenuta una circolare congiunta di INPS ed INAIL nella quale si precisa che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti.

Le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione).

Dette dichiarazioni restano comunque soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.

Si ricorda quindi che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:

- **appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi**
- **contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto**
- **agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni**

dal 13 febbraio 2012 potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di "consultazione" disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.

Febbraio 2012

La Cassa Edile